

## Art. 29

### ZONA PER SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO (B2)

Entro i limiti delle aree e in corrispondenza dei punti organizzati espressamente distinti a mezzo dei simboli riportati sulla tavola grafica di progetto redatta in scala 1:5.000 sono realizzabili i servizi d'interesse pubblico appartenenti a una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulle tavole:

B2.1. - SEDI UNIVERSITARIE ED AREE ANNESSE - istituti universitari e annessi volumi edilizi riguardanti la ricerca, l'osservazione scientifica, le attività culturali di tipo Pubblico; sedi di associazioni universitarie, culturali e sportive con attrezzature annesse, aree libere e zone riservate a parco o a giardini; residenze collegate per studenti e docenti (cerchio contenente la lettera U).

B2.2. - SEDI SCOLASTICHE DELL'ORDINE SUPERIORE ESISTENTI O DI PROGETTO - istituti per l'istruzione pubblica con annessi locali per attività culturali e sportive (cerchio contenente le lettere SS).

B2.3. - DISTRETTO SCOLASTICO - raggruppamento di scuole medie superiori unitamente concepito per servire circa 50.000 abitanti comprendente il centro scolastico vero e proprio (aule normali e speciali, laboratorio linguistico, ecc.), il centro culturale (biblioteca - discoteca - nastroteca, cinema teatro - aula magna, attrezzature per apprendimento con video cassette, schede programmate, ecc.) centro tecnologico (raccolta di pubblicazioni tecnico - scientifiche, laboratori per il completamento dell'istruzione di base - prove ed esperimenti scientifici, officine meccaniche ed elettroniche), centro sportivo (palestre coperte e scoperte, piscina, ecc.), centro per l'assistenza scolastica, per l'orientamento scolastico e professionale, e per l'educazione permanente; residenze collegate per studenti e insegnanti (cerchio comprendente le lettere DS).

B2.4. - OSPEDALI - complessi ospedalieri - unità sanitaria locale, altre attrezzature sanitarie pubbliche dotate di degenze (cerchio con la doppia croce).

B2.5. - EDILIZIA ASSISTENZIALE - sedi di istituti di assistenza medica e sociale - istituti di assistenza per l'infanzia - istituti di assistenza geriatrica e gerontologica con o senza internato, come case di riposo, gerotocomi, case albergo, case di convalescenza e di rieducazione, ecc. (cerchio contenente le lettere AS).

B2.6. - PROTEZIONE CIVILE - sedi delle organizzazioni e deposito dei mezzi riguardanti la protezione civile (cerchio contenente le lettere PC).

B2.7. - ISTITUTI DI PENA E RIEDUCAZIONE - sedi di istituti di pena, di rieducazione con o senza annessi centri di lavoro, e relative attrezzature complementari per lo sport e le attività all'aperto (cerchio contenete le lettere PR).

B2.8. - CASERME - complessi edilizi destinati alla ospitalità degli uomini e dei mezzi a disposizione del Ministero della Difesa (cerchio contenente le lettere CM)

B2.9. - AUTOPORTO - attrezzature, edifici e spazi liberi organizzati a disposizione del traffico stradale veloce e pesante - con particolare riguardo a questo ultimo, alle sue funzioni e la suo ruolo in relazione alle attività industriali e portuali. All'interno delle aree espressamente identificate dal relativo simbolo (cerchio contenente la lettera AP) il volume edificato potrà avere una delle seguenti destinazioni d'uso

- officine per l'assistenza meccanica e le ripartizioni
- magazzini di pezzi di ricambio
- stazioni di rifornimento di carburante
- autorimesse pubbliche e private
- attrezzature di carattere ricettivo con o senza bar ristorante, attrezzature per l'ospitalità degli automobilisti e conducenti
- residenze per il solo personale addetto
- uffici amministrativi, di assistenza automobilistica e uffici pubblici connessi al traffico, al trasporto delle merci, all'import - export, ecc.
- magazzini di deposito, smistamento e conservazione merci
- zona di porto franco

I progetti riguardanti le zone di autoporto dovranno considerare in modo organico ed unitario un'intera area considerata dalla previsione formulata dalla Variante Generale al Piano Regolatore e dovranno essere condotti a livello di Piani Particolareggiati per essere adottati secondo la corrispondente procedura o in alternativa, per essere convenzionati secondo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1967 n. 765.

B2.10 - PORTO - attrezzature, edifici e spazi liberi organizzati a disposizione del traffico marittimo e delle attività ammesse nell'area portuale. La struttura del porto e la destinazione d'uso delle aree portuali quali risultano in linea di massima individuate nella planimetria della Variante Generale, debbono essere ulteriormente previste in un piano

particolareggiato redatto dal Comune ovvero in un progetto globale di esecuzione, redatto dall'Ente preposto alla Gestione del Porto, da convenzionare a norma della Legge 6/8/1967 n. 765. - Tuttavia il porto deve rispondere ai requisiti e prevedere solo le seguenti destinazioni d'uso:

- sistema portuale integrato dentro e ad occidente della rada;
  - dotazione di aree da garantire la plurifunzionalità della infrastruttura portuale in rapporto alle vocazioni industriali, agricole e terziarie del territorio jonico e alle interdipendenze interprovinciali e regionali;
  - destinazione delle aree alle sole attività portuali e in particolare possono esservi installate le attrezzature e gli impianti relativi alle sole seguenti attività e all'immagazzinamento delle relative merci;
- a) imbarco e sbarco passeggeri (cerchio contenente le lettere PA)
  - b) imbarco e sbarco merci alla rinfusa (cerchio contenente le lettere PR)
  - c) imbarco e sbarco merci in containers (cerchio contenente le lettere PC)
  - d) imbarco e sbarco materiali industriali (cerchio contenente le lettere PD)
  - e) imbarco e sbarco materiali liquidi (cerchio contenente le lettere PE)
  - f) trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e alimentari, imbarco e sbarco degli stessi e dei relativi prodotti di lavorazione (cerchio contenente le lettere PF)
  - g) industrie cantieristiche e riparazioni navali (cerchio contenente le lettere PG)

Il dimensionamento e la individuazione delle aree portuali a terra e risultanti da colmata a mare debbono soddisfare le suddette destinazioni d'uso e salvaguardare i valori ecologici e paesaggistici del territorio.

B2.11. - SERVIZI STRADALI - in corrispondenza delle aree o di quelle che per la loro limitata dimensione potranno definirsi come "punti organizzati" ai servizi stradali è consentita la costruzione di edifici aventi le seguenti destinazioni d'uso:

A - PUNTI ORGANIZZATI DI SERVIZIO (cerchio contenente le lettere STS):

- stazioni di rifornimento con o senza assistenza meccanica
- stazioni di lavaggio
- stazioni di rifornimento con eventuale annesso bar, ristorante
- mostre e accessi connessi al traffico e al servizio stradale
- residenza per il solo personale di sorveglianza
- fermate periferiche delle autocorriere e quella della rete dei servizi urbani

B – EDIFICI E ATTREZZATURE RIGUARDANTI LE RETI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (cerchio contenente le lettere STA) comprendenti le seguenti destinazioni d'uso:

- i terminals e le stazioni delle autocorriere
- le rimesse e i piazzali di sosta dei mezzi pubblici di trasporto
- le autostazioni vere e proprie con annessi e connessi

Le aree provenienti dalla cessazione di attività appartenenti al presente capoverso dei servizi stradali (B2.11) dovranno essere riservate a zone di parcheggio o di verde pubblico, secondo una alternativa sulla quale deciderà il Consiglio Comunale sentito parere della Commissione edilizia.

**B2.12 – ALTRI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO –**

Tutte le attrezzature, gli edifici e le aree necessari a servizi minori di interesse pubblico non determinabili a priori (cerchio contenente le lettere IP).

La densità di fabbricazione e i parametri ai quali devono essere uniformati gli interventi di carattere costruttivo previsti nel presente articolo sono riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.

“Ogni intervento nelle zone per servizi d'interesse pubblico B2 è subordinato all'adozione ed approvazione, ai sensi di legge, di idonei Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione.”